



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMARE ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO NELL'AMBITO DELLA XXVI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "COMO CITTA' DEI BALOCCHI" DAL 07 DICEMBRE 2019 AL 06 GENNAIO 2020

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo compreso tra il 23 novembre 2019 e il 06 gennaio 2020, in occasione della 26° edizione della manifestazione "Como Città dei balocchi", attraverso il sostegno e la partecipazione sinergica di soggetti pubblici e privati, nella città di Como viene proposto un ricco calendario di eventi, nelle varie località del territorio con una particolare concentrazione nella Città Murata in particolare in piazza Cavour, via Plinio, piazza Grimoldi, piazza Verdi, via Maestri Comacini, piazza del Duomo, via Vittorio Emanuele, via Cinque Giornate, via Boldoni, piazza Perretta, via Fontana, piazza Volta e altre vie e piazze della città;

CONSIDERATO, anche in ragione delle presenze registrate nelle scorse edizioni, che il calendario delle manifestazioni previste richiamerà un notevole afflusso di persone in relazione alle quali occorre adottare ogni misura utile ad evitare situazioni di pericolo all'incolumità pubblica;

RITENUTO che una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica sia rappresentata dalla presenza di contenitori in vetro abbandonati nell'area della manifestazione in cui gravita il pubblico;

RITENUTO, altresì, che la presenza di contenitori in vetro abbandonati nell'area della manifestazione sia perlopiù legato ai contenitori di cibi e bevande di cui il detentore si disfa una volta consumato il contenuto;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare l'incolumità delle persone e preservare l'ambiente vietando il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro.

VISTA la nota della Prefettura di Como (PG0067380-18/11/2019ComComo) con la quale viene richiesto a seguito di decisione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di *disporre il divieto di somministrazione, vendita per asporto e introduzione nelle aree interessate dagli eventi in programma bevande in contenitori di vetro, al fine di corrispondere ad adeguati standard di prevenzione e sicurezza*

RITENUTO che l'obiettivo sotteso a predetta nota prefettizia sia congruamente perseguito attraverso il divieto di cui sopra, preservando nel contempo l'iniziativa economica dei pubblici esercizi con concessioni su suolo pubblico.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 il quale al comma 4 dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

Dato atto che l'adozione della presente ordinanza è stata richiesta dalla Prefettura di Como e concordata in sede di “Tavolo Tecnico” svoltosi presso la locale Questura.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il d.l. 23/05/2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale ufficiale di governo;
- il D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, consentendo al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce i limiti edittali delle sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del settore Polizia Locale e Protezione Civile, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Lungo le vie di seguito elencate: Piazza Cavour, via Plinio, via Albertolli, piazza Gobetti, via Macchi, piazza Grimoldi, via Pretorio, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Vittorio Emanuele (sino a via Rusconi), via Cinque Giornate (da piazza Duomo a via Boldoni), via Boldoni, piazza Perretta, via Florio da Bontà, via Ballarini piazza del Duomo, Lungo Lago Mafalda di Savoia; Lungo Lario Trento Diga Foranea **dal 07 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020, è fatto divieto di consumare alimenti e bevande in recipienti di vetro, fatta eccezione per le aree in concessione a pubblici esercizi.**

DISPONE che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa alle competenti autorità e agli organi di stampa per una massiva informazione

AVVERTE CHE

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto degli illeciti penali e amministrativi, la violazione del divieto di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

INFORMA CHE

- A) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il vicecomandante del Corpo di Polizia Locale Comm.rio Capo Coord. Campagnoli Luciano;
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
 - gerarchico, al Capo dell'Ufficio Territoriale del Governo (Prefetto) competente per territorio entro trenta giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971).

IL SINDACO
dott. Mario Landriscina